CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867

del resto io sono pronto ad uniformarmi agli ordini ed ai desiderii della Camera.

SALARIS. Eviteremo le ripetizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

PAIM. Ho chiesto di parlare per un chiarimento. PRESIDENTE. Parli, ma per un breve chiarimento.

PAINI. Io non ho detto che la Commissione sia in contraddizione assoluta; ho osservato che, siccome combatto il sistema della riversibilità del diritto di patronato sulla rendita, così per non pregiudicare la questione all'articolo 5, ho creduto bene di dire alcune parole in quest'articolo, riservandomi poi altre e più importanti considerazioni, quando si tratterà dell' articolo 5.

PRESIDENTE. L'onorevole Minervini ha facoltà di parlare.

Una voce. Non è presente.

PRESIDENTE. Leggo allora l'emendamento proposto dagli onorevoli Fiastri, Alippi, V. Salvoni, Briganti-Bellini Bellino, R. Morosoli, Serafini, Briganti-Bellini Giuseppe, E. Bonomi, Bartolucci-Godolini, Giacomo Bracci, Giuseppe Angelo Manni, Nicola Danzetta, S. D'Ancona, Mariotti, C. Mattei, Checchetelli, Tommasini, Trevisani.

« In surrogazione dell'articolo 4 del progetto di legge si propone il seguente:

« I diritti di devoluzione e di riversibilità competenti, a termini di legge, sui beni degli enti morali soppressi colla legge presente, dovranno farsi valere, sotto pena di decadenza entro il termine di cinque anni dalla sua pubblicazione.

« Soppresso l'articolo 5 in luogo del quale è stato proposto l'articolo 2. »

L'onorevole Fiastri ha facoltà di parlare.

FIASTRI. Io mi limito per ora unicamente a parlare dell'articolo 4 riservandomi, ove lo creda opportuno, di fare qualche ulteriore avvertenza quando si discuterà l'articolo 5.

Chiamo adunque l'attenzione della Camera su questo punto.

Pensi la Camera che coll'articolo 23 della legge 7 luglio 1866 si è provveduto interno ai diritti di devoluzione e di riversibilità sui beni già spettanti agli enti morali colla stessa legge soppressi; ond'io avrei formulato il mio emendamento in modo identico.

Io non so veramente come la Commissione abbia pensato di stabilire una redazione diversa, la quale includerebbe una disposizione speciale applicabile unicamente a quei pochi enti morali che sono soppressi con questa legge, mentre evidentemente non potrebbe avere un effetto retroattivo per tutti gli altri che furono soppressi colla legge 7 luglio 1866. Io veramente non saprei farmi un concetto esatto, o piuttosto non saprei darmi ragione del vario modo col quale in identiche circostanze sarebbero valutati i diritti dei terzi.

Supponiamo un esempio: se una famiglia abbia il diritto di riversibilità sopra un convento di frati, questa, in forza dell'articolo 23 della legge 7 luglio 1866, va al possesso di questo convento; invece se altra famiglia abbia il diritto di riversibilità sopra una casa beneficiale, appartenente, per esempio, ad un canonico d'una collegiata, dovrebbe invece esercitare questo diritto di riversibilità non sulla casa, ma sulla rendita iscritta in luogo della casa.

Io trovo qui una contraddizione patente e per conseguenza un'ingiustizia.

Del resto io mi riporto a quegli argomenti che sono stati sviluppati dall'onorevole Paini, il quale vi ha fatto conoscere come noi andremmo incontro ad un duplicato passaggio di questi beni, che prima passerebbero nelle mani del demanio, e dopo poi, nel caso che siano rivendicate ripasserebbero nelle mani di colui che ha il diritto di riversibilità.

In fine, alle ragioni che ha dette l'onorevole relatore della Commissione, che cioè quest'articolo sarebbe in qualche modo coordinato coll'articolo 5, io non so acquietarmi, imperocchè la Camera non ha ancora votato l'articolo 5, e in ogni caso bisognerebbe riservarsi allora di formolare in modo preciso ed esatto l'articolo 4 quando la Camera avesse deliberato intorno all'articolo 5; poichè se la Camera viene nell'opinione di lasciare ai patroni laici senza più la proprietà dei beni che sono vincolati ai benefizi, alle cappellanie o ad altre simili istituzioni, io credo che in questo caso l'articolo 4 come è redatto dalla Commissione non avrebbe più la ragione di essere.

Io prego l'enorevole relatore della Commissione ad avvertire in modo preciso queste mie osservazioni.

Conchiudo, o signori, affermando: che per unificare la legislazione, bisogna sempre guardare alle leggi anteriori, onde non nascano possibilmente contrasti nella valutazione dei diritti dei cittadini, sia davanti ai tribunali, sia in se medesimi; poichè la giustizia evidentemente vuole che sia usata sempre perfetta uguaglianza a tutti coloro che si trovano nelle medesime circostanze.

Io non voglio aggiungere parola perchè la stessa dizione dell'articolo, nel modo che io l'ho proposto, e le poche ragioni che ho dette parmi debbano bastare a persuadere e la Commissione e la Camera della ragionevolezza del mio emendamento.

PRESIDENTE. Sono stati proposti altri emendamenti a quest'articolo 4; ma siccome dall'onorevole Fiastri come dall'onorevole Paini e da altri ancora si proporrebbe la sospensione dell'articolo, e siccome dall'onorevole Barazzuoli sento anche proporre la medesima sospensione, finchè non sia approvato l'articolo 5, domando all'onorevole relatore della Commissione la sua opinione.

FERRARIS, relatore. La Commissione crede che la sospensione non abbia ragione di essere.